

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE  
SITUATO PRESSO IL "PARCO DEL RENO" IN VIA EINSTEIN A CENTO (FE) PER LA  
DURATA DI 9 (NOVE) ANNI**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**Art. 1 - Oggetto**

L'oggetto dell'affidamento, da parte del proprietario committente Comune di Cento ed a favore dell'appaltatore affidatario, concerne il servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale presso il "Parco del Reno" situato in Via Einstein - Via Galvani, incrocio Via Parco del Reno, a Cento (FE), costituito dai seguenti spazi: campo da calcio con relativi spogliatoi e servizi, campetto in sintetico, il tutto identificato al catasto fabbricati del Comune di Cento al foglio 47, mappale 492, per un totale di mq 11.400 (di cui all'allegata planimetria - All. 1). Non sono invece oggetto di affidamento le seguenti aree, attigue agli spazi in gestione sopra precisati:

- parcheggio di Via Einstein;
- area di sgambamento cani;
- area parco giochi;
- cosiddetto "casottino" per l'attività del tiro alla fune.

ad uso pubblico e gestite direttamente dall'Ente comunale, pure individuate nell'allegata planimetria - All. 1.

Non è parimenti oggetto di affidamento il container/magazzino/deposito retrostante l'edificio degli spogliatoi (anch'esso individuato nell'allegata planimetria - All. 1), di proprietà dell'Ente comunale ed a servizio dei vari soggetti che praticano l'attività del tiro alla fune presso il vicino "casottino", a ciò adibito e sopra citato.

La gestione comprende la conduzione - in tutti i suoi aspetti - del sopraddetto impianto e l'uso del medesimo per le attività proprie effettuate dal gestore, nonché l'espletamento dei seguenti incumbenti:

- 1) attività di avviamento allo sport del calcio e attività sportiva calcistica amatoriale, giovanile e/o dilettantistica.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5, il gestore potrà utilizzare l'intero impianto sportivo anche per l'organizzazione di attività extrasportive, attività specifiche rivolte al territorio - anche in rete o in collaborazione con altre istituzioni/associazioni/enti - di tipo culturale, educativo, aggregativo, ludico-ricreativo, benefico, purché:

- compatibili con gli obiettivi promozionali/turistici del Comune di Cento, con l'impianto stesso e la sua destinazione d'uso e con quanto previsto dal presente affidamento;
- in ogni caso, previa autorizzazione scritta dell'Ente;

- 2) attività di pulizia, custodia, ricezione utenza e manutenzione ordinaria come meglio specificate al successivo art. 7.3. Tra queste in particolare:

2a) manutenzione manto erboso campo da calcio:

interventi contro le piante parassite, cura delle malattie crittogamiche, lotta contro i parassiti animali, rinterro, risemina. Sono comunque compresi tra gli obblighi del soggetto gestore gli interventi che si rendono necessari al termine di ciascuna stagione sportiva;

- 3) effettuazione a carico, spese e responsabilità del gestore di eventuali migliorie od innovazioni proposte dal medesimo nel corso dell'esecuzione contrattuale e preventivamente autorizzate per iscritto dall'Amministrazione comunale.

Tale autorizzazione è obbligatoria, tassativa e vincolante per il gestore per poter effettuare i lavori ed apportare le migliorie od innovazioni proposte; nel caso in cui l'appaltatore proceda in mancanza di tale autorizzazione, non potrà successivamente pretendere dal Comune di Cento

alcun indennizzo o rimborso comunque denominato e potrà essergli imposta la riduzione in pristino di quanto modificato a suo totale carico, spese e responsabilità.

Le opere migliorative od innovazioni preventivamente e debitamente autorizzate dall'Ente comunale, offerte e fornite dall'appaltatore a suo totale carico, spese e responsabilità, entreranno a far parte integrante dell'impianto sportivo comunale del Parco del Reno e, pertanto, del patrimonio comunale, senza che il gestore possa in alcun modo, anche alla scadenza dell'affidamento od in un momento successivo, avanzare richieste di restituzione o rimborso o indennizzo o di aumento del corrispettivo di gestione pattuito od altre pretese economiche comunque denominate.

## **Art. 2 Durata**

L'affidamento del servizio di cui trattasi ha la durata di anni 9 (nove), decorrenti dal 1°.01.2022 e con scadenza al 31.12.2030.

È esclusa qualsiasi forma di rinnovo.

## **Art. 3 Valore del contratto**

L'importo contrattuale coincide con il corrispettivo di gestione novennale (IVA esclusa) a favore dell'aggiudicatario/affidatario del servizio, determinato sulla base del corrispettivo annuo di gestione (IVA esclusa) offerto dal medesimo in sede di partecipazione alla richiesta di offerte od in sede di trattativa diretta.

Il valore contrattuale novennale, IVA esclusa, sarà pertanto espressamente indicato e precisato nel contratto.

Si precisa che, in considerazione della tipologia delle prestazioni previste per l'esecuzione del servizio in oggetto, i costi per la sicurezza risultano essere pari ad € 0,00 (zero).

## **Art. 3 - Osservanza norme generali in materia di igiene, salute e sicurezza**

Il gestore è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni e le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, applicabili e compatibili con la natura degli impianti sportivi in oggetto. In particolare è tenuto ad osservare le apposite e vigenti norme concernenti la tutela sanitaria delle attività sportive ed ogni altra disposizione o norma eventualmente impartita dalle Autorità preposte alla sicurezza ed alla salute.

## **Art. 4 - Subappalto e modificazione dell'impianto**

Tra le prestazioni oggetto del servizio di gestione e conduzione dell'impianto sportivo in argomento, è fatto divieto al gestore subappaltare l'espletamento delle attività e degli incumbenti di cui al precedente art. 1, punto 1) - *attività di avviamento allo sport del calcio e attività sportiva calcistica amatoriale, giovanile e/o dilettantistica* – in quanto prestazione principale ed indubbiamente legata al possesso ed alla tipologia dei requisiti richiesti in capo all'affidatario.

Il gestore potrà invece subappaltare l'espletamento delle attività e degli incumbenti di cui al precedente art. 1, punti 2) e 3), nel rispetto delle procedure e delle norme attualmente vigenti in materia di subappalto dei contratti pubblici.

Oltre a quanto previsto dal precedente art. 1, punto 3), non potranno essere apportate migliorie, innovazioni o modificazioni agli impianti od alle strutture oggetto di affidamento senza specifica e preventiva autorizzazione formale dell'Amministrazione comunale. Tale autorizzazione è obbligatoria anche nel caso di migliorie, innovazioni o modificazioni da apportare agli impianti od alle strutture ai fini dell'ottenimento dell'omologazione sportiva.

Gli interventi dovranno comunque essere sottoposti ad esame preventivo e controllo da parte dei competenti Uffici Comunali.

## **Art. 5 - Attività svolte nell'impianto ed utilizzo dello stesso**

Gli orari di apertura ed il calendario delle attività dell'impianto in oggetto sono presentati dal gestore, entro il 31 luglio di ogni anno, all'Ente comunale, e da questo approvati entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione. In mancanza di approvazione da parte del Comune entro il predetto termine,

gli orari di apertura ed il calendario delle attività diverranno operativi per silenzio-assenso, al fine di consentire al gestore il regolare inizio e svolgimento dell'attività sportiva e di avviamento allo sport nell'ambito della propria programmazione ed in funzione dei calendari di gara della federazione sportiva di appartenenza.

### **5.1 Riserve di utilizzo del Comune per l'impianto sportivo**

Nell'ambito degli spazi e degli orari appositamente concessi al gestore - relativamente al campo da calcio, al campetto in sintetico, ed a tutte le strutture e locali annessi e connessi (servizi, spogliatoi, ecc.) - il Comune si riserva l'utilizzo e la completa disponibilità degli stessi per iniziative e/o manifestazioni proprie o patrocinate dalla medesima Amministrazione, fino ad un massimo di 12 giornate l'anno, senza oneri a carico dell'Ente e previo preavviso al gestore di almeno sette giorni rispetto alla data di inizio delle attività o dell'iniziativa o manifestazione. In tali occasioni il gestore è esonerato da tutte le responsabilità civili e penali derivanti da tale utilizzo.

All'appaltatore è concessa la possibilità di utilizzare in autonomia l'impianto in eventuali spazi di orari vacanti, previa comunicazione all'Ufficio Sport e fatte salve le priorità di un eventuale utilizzo dell'impianto nei medesimi giorni ed orari da parte dell'Amministrazione Comunale, in rapporto alla programmazione di quest'ultima di attività, manifestazioni o iniziative di vario genere e come precisato nei due periodi precedenti.

### **5.2 Utilizzo dell'impianto sportivo da parte di soggetti terzi diversi dal gestore**

Fatte salve le riserve di utilizzo di cui sopra, qualora il gestore non utilizzi interamente (come spazi ed orari) l'impianto sportivo [campo da calcio, campetto in sintetico e tutte le strutture e locali annessi e connessi (servizi, spogliatoi, ecc.)] per le proprie attività, e qualora altri Enti, fondazioni, società o associazioni sportive, o di tipo culturale, educativo, aggregativo, ludico-ricreativo, benefico, manifestino al gestore o al Comune l'interesse all'utilizzo dello stesso, per attività, manifestazioni, iniziative, eventi valutati rilevanti o di pubblico interesse o comunque meritevoli di attenzione, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, il gestore potrà concedere a tali soggetti l'utilizzo richiesto, previo, in ogni caso e tassativamente, consenso scritto dell'Ente comunale.

Il gestore potrà inoltre concedere in uso l'impianto, senza previo consenso scritto dell'Ente comunale, agli Istituti scolastici del territorio che ne facciano richiesta per lo svolgimento delle proprie lezioni didattiche curriculari di scienze motorie.

## **Art. 6 - Casi particolari di impossibilità di utilizzo dell'impianto**

### **6.1 Impraticabilità terreno di gioco per allenamenti**

Limitatamente agli allenamenti ed attività similari, lo stato di eventuale impraticabilità del terreno di gioco e/o l'opportunità di preservazione del medesimo in caso, ad esempio, di fondo particolarmente allentato od altra fondata causa, è stabilito dal gestore - previo preavviso al competente Servizio comunale - che ha quindi la facoltà di sospendere le attività medesime o di dirottarle - ove possibile - su eventuali spazi sussidiari e alternativi al terreno di gioco principale. E' di totale responsabilità dell'Amministrazione comunale la decisione sulla chiusura anticipata dell'impianto, qualora lo stesso non sia in uso al gestore per il periodo oggetto dell'impraticabilità.

### **6.2 Impraticabilità terreno di gioco per partite**

Ove previsto dai regolamenti di gioco, è il direttore di gara a stabilire se sussistono o meno le condizioni di praticabilità del terreno per effettuare la partita. Ove nulla sia previsto dai regolamenti di gioco e ove si ritenga che sussistano gli stessi motivi di cui al precedente art. 6.1, il gestore può proporre anticipatamente al Comune la chiusura parziale o totale dell'impianto.

E' di totale responsabilità dell'Amministrazione comunale la decisione sulla chiusura anticipata dell'impianto, qualora lo stesso non sia in uso al gestore per il periodo oggetto dell'impraticabilità.

### **6.3 Chiusura impianto**

Il responsabile della gestione di cui al successivo art. 7.2.1 può inoltre proporre al Comune le

possibilità massime di sfruttamento del campo in erba naturale nonché la chiusura di quest'ultimo a fine stagione sportiva per gli opportuni interventi di manutenzione stagionale del manto erboso. E' comunque facoltà dell'Amministrazione comunale concedere l'autorizzazione alla chiusura dell'impianto. Per quanto concerne lo sfruttamento e l'impraticabilità dei terreni di gioco, il Comune, verificate le esigenze complessive, è libero di aderire o meno alle proposte del gestore, adeguandovi la propria azione.

## **Art. 7. Oneri a carico del gestore**

### **7.1 Prestazioni e utenze/consumi**

Tutte le prestazioni oggetto della presente gestione sono da considerarsi ad ogni effetto prestazioni di pubblico interesse e per nessuna ragione possono essere sospese od abbandonate dall'appaltatore nel corso della gestione, salvo eventi di caso fortuito o forza maggiore o salvo cause oggettivamente non imputabili al soggetto gestore.

Sono da intendersi quali utenze, relativamente all'impianto oggetto di gestione: luce, acqua, utenza telefonica, tassa sui rifiuti e ogni altro onere/imposta/tariffa collegata all'utilizzo dell'impianto, le quali dovranno essere intestate al gestore che ne sosterrà completamente i costi.

Restano invece a carico del Comune i pagamenti per le utenze del gas per riscaldamento e raffrescamento, in quanto oggetto di gestione esterna da parte del soggetto affidatario del "Servizio energia" per conto del Comune.

Qualora l'Amministrazione comunale ritenga necessario e maggiormente conveniente, successivamente e nel corso del presente affidamento, intestare a proprio carico una o più utenze, sarà possibile procedere alla voltura dei relativi contatori.

In tal caso verrà conseguentemente ricalcolato il corrispettivo a favore del gestore/appaltatore, diminuendolo proporzionalmente ai costi delle utenze delle quali si farà carico il Comune di Cento.

### **7.2 Funzioni**

Ai fini del corretto svolgimento delle attività sportive così come programmate ed organizzate dal gestore, è affidato al medesimo l'espletamento delle seguenti funzioni e servizi:

7.2.1. RESPONSABILE DELLA GESTIONE: é la figura che coordina l'insieme degli aspetti tecnico-organizzativi della conduzione dell'impianto, nonché dell'organizzazione delle proprie attività sportive, avendo come obiettivo finale il soddisfacimento dell'utenza nell'osservanza delle norme vigenti.

Il responsabile della gestione dovrà vigilare affinché, ai sensi dell'art. 1, c. 1, della L.R. n. 8 del 31/05/2017, i corsi e le attività motorie e sportive tenuti a fronte del pagamento, da parte dell'utenza, di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, siano svolti con il coordinamento di un istruttore qualificato o di un istruttore di specifica disciplina.

Il responsabile della gestione predispone opportuni controlli al fine di verificare e garantire la pulizia, il corretto funzionamento, la fruibilità, funzionalità e sicurezza dell'impianto. Nominativo e recapito telefonico di detto responsabile sono comunicati all'Ufficio Tecnico comunale al momento della stipula del contratto.

7.2.2. PRONTO SOCCORSO: Un presidio di pronto soccorso deve essere assicurato individuando ed attrezzando opportunamente un locale posto all'interno dell'impianto con l'attrezzatura necessaria prevista dalla normativa vigente.

Il presidio deve essere mantenuto dal soggetto gestore in perfetta efficienza, sia per quanto attiene all'integrità e alla scadenza dei farmaci e del materiale di medicazione, sia per quanto attiene all'efficienza e alla funzionalità della strumentazione e della attrezzatura, il tutto nel rispetto della normativa vigente in materia.

In particolare deve essere garantita la presenza e la funzionalità di un dispositivo DAE ai sensi del D.L. 158/2012, convertito nella L. 189/2012. A tal fine è necessaria la nomina di un responsabile che verrà comunicata al Comune di Cento in sede di stipula contrattuale o di consegna anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto, come previsto dal successivo art. 14.

### 7.3 Pulizia, custodia, ricezione utenza e manutenzione

PULIZIA: la tipologia e la frequenza degli interventi di pulizia devono essere così articolati:

interventi giornalieri:

- scopatura, lavaggio e sanificazione servizi (spogliatoi, docce, wc), comprese le superfici lavabili orizzontali e verticali;
- scopatura e lavaggio pavimenti in genere;
- trasporto al punto di raccolta dei sacchi contenenti i rifiuti;
- sostituzione (se necessaria) dei materiali di consumo nei servizi igienici;
- pulizia e/o lavaggio di tappeti e zerbini.

interventi settimanali:

- cura manto erboso e pulizia delle aree adiacenti al campo da gioco;
- pulitura pozzetti di scarico;
- dirazzolatura soffitti delle strutture edili;
- spolveratura ad umido arredo;
- spolveratura ad umido attrezzatura sportiva e tecnica;
- pulitura corpi illuminanti e dispositivi elettrici in genere;
- pulitura infissi interni ed esterni;
- pulitura vetri e lucernari.

CUSTODIA/RICEZIONE UTENZA: il gestore dovrà provvedere alla custodia dell'intero impianto, alla consegna dei locali, alla predisposizione delle attrezzature in dotazione all'impianto, alla segnatura e alla predisposizione del campo di gara per le attività in programma. Dovrà altresì garantire almeno una unità presente nell'impianto per tutto l'orario di apertura dello stesso, anche in caso di utilizzo da parte di altri gruppi sportivi.

MANUTENZIONE ORDINARIA: sono di unica responsabilità, cura e spese del soggetto gestore i seguenti interventi e comunque tutti quelli riconducibili alla manutenzione ordinaria:

Interventi di riparazione elementare di:

- impianti idro-sanitario (diffusori docce, rubinetterie, scarichi,) e di trattamento dell'aria, elettrico (corpi illuminanti, interruttori), saracinesche e infissi, e più precisamente, tutte le operazioni attuabili con l'attrezzatura in possesso del gestore. Per interventi che, pur essendo di manutenzione ordinaria, richiedono l'utilizzo di strumentazione più complessa di cui il gestore non dispone, potrà essere richiesto l'intervento del Servizio Manutenzioni del Comune di Cento. In tali casi è sempre e comunque a carico del gestore l'acquisto o la fornitura del materiale necessario (lampade, riflettori, plafoniere, ecc ) e di impianti tecnologici (igienizzazione e sanificazione ai sensi di legge). Laddove invece, in tali casi, il Servizio Manutenzioni del Comune di Cento non sia in grado di risolvere il problema, per vari motivi e ad insindacabile giudizio del predetto Servizio Manutenzioni, sarà il gestore, a sua cura e spese, a dover far intervenire un tecnico esterno competente o una ditta esterna competente a provvedere;
- arredi ed infissi interni ed esterni (vetri, maniglie, serrature, ecc.);
- recinzioni interne ed esterne;
- attrezzature sportive (rete, panchine allenatori, ecc.);
- macchine ed attrezzi di lavoro (particolari di ricambio, es. macchina rasaerba);

Manutenzione preventiva:

interventi elementari aventi lo scopo di mantenere in efficienza e conformi alle normative vigenti le varie componenti dell'impianto sportivo, al fine di garantire nel tempo un sufficiente grado di efficienza ed affidabilità. Rientrano in tali interventi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- trattamento di sanificazione dei campi in erba artificiale nel rispetto delle tempistiche, modalità e condizioni previste dal vigente Regolamento in materia;
- manovra di tutte le valvole e saracinesche, sostituzione dei particolari di consumo, lubrificazione dei meccanismi, pulizia fosse settiche;

- manutenzione e controlli periodici di: impianti di emergenza, presidi antincendio quali strumenti di rilevazione antincendio, evacuazione, spegnimento incendi, estintori, porte REI e porte antipánico, lampade di emergenza, uscite di emergenza, idranti, eventuali naspi, gruppi di pressurizzazione, attacchi Vigili del Fuoco, impianti senfc. In relazione a tali interventi di manutenzione e controllo, è a totale cura, spese e responsabilità dell'affidatario la tenuta, compilazione, aggiornamento e conservazione del relativo registro sicurezza incendi e dei relativi verbali di intervento delle ditte specializzate, documentazione che l'Ente comunale potrà in qualsiasi momento consultare al fine di verificare il corretto e puntuale adempimento degli obblighi ed oneri relativi;
- verifica ed eventuale reintegro delle dotazioni di pronto-soccorso, tra le quali i DAE, i cui controlli ed interventi manutentivi (ad esempio sostituzione batterie, piastre, ecc.) dovranno essere effettuati rigorosamente secondo quanto indicato nei relativi e rispettivi manuali d'uso e ad opera di ditte specializzate. Anche in tal caso è a totale cura, spese e responsabilità dell'affidatario la tenuta, compilazione, aggiornamento e conservazione del relativo registro e dei relativi verbali di intervento delle ditte specializzate, documentazione che l'Ente comunale potrà in qualsiasi momento consultare al fine di verificare il corretto e puntuale adempimento degli obblighi ed oneri relativi;
- verifica periodica di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, installati da parte di Organismi abilitati dal Ministero delle Attività Produttive o dalle Asl o Arpae del Territorio. Con riferimento a tali verifiche e controlli, ed ogni qualvolta questi saranno effettuati *ex lege*, il gestore dovrà trasmettere all'Ufficio Tecnico comunale i relativi verbali di intervento delle ditte specializzate.

#### Imbiancatura e coloritura:

- imbiancatura generale dell'interno dei servizi;
- coloritura (ove prevista) di infissi, sponde, parti in legno e/o metallo, ecc.

Le tinteggiature sono di norma da effettuarsi al termine di ogni singola stagione sportiva, previa verifica con il competente Ufficio Comunale delle aree per le quali si rende opportuno l'intervento.

Per le modalità ed i tempi di esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione il gestore si attiene alle disposizioni appositamente impartite dal competente Ufficio Tecnico Comunale. Il gestore si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, l'impianto sportivo in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare all'Ente proprietario, al termine dell'affidamento, in perfetto stato di funzionalità.

Il gestore è tenuto a redigere un report annuale delle attività di manutenzione ordinaria eseguite, che dovrà essere trasmesso all'Ufficio Tecnico Comunale al termine di ciascuna stagione sportiva e comunque entro il 31 agosto di ogni anno.

Al fine di assicurare al Comune di Cento la facoltà di controllare il corretto uso dell'impianto, il gestore dovrà permettere e agevolare periodiche visite da parte dei tecnici, funzionari ed appositi incaricati del Comune. Qualora questi ultimi ravvisino la necessità di effettuare interventi manutentivi a carico del gestore, l'Amministrazione Comunale disporrà prescrizioni scritte all'affidatario con scadenze ben determinate per l'esecuzione degli stessi e qualora il gestore non provveda nei tempi stabiliti, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere direttamente all'effettuazione degli interventi richiedendo poi successivamente il relativo rimborso spese al gestore.

#### **7.4 Adempimenti particolari legati alla pandemia da Covid-19**

Fino al perdurare dell'emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19, sarà a carico, spese e responsabilità dell'affidatario l'adempimento e l'adozione delle misure di sicurezza per il contenimento del contagio da Covid-19 quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'adozione di D.P.I. (mascherine protettive, ecc.);
- la dotazione e l'utilizzo di gel idroalcolico e termoscanner;
- il rispetto delle misure di distanziamento sociale;
- l'effettuazione di particolari operazioni di pulizia ed igienizzazione dei locali, attrezzature e materiali utilizzati;
- il controllo contingentato negli accessi ai locali;

- il controllo del possesso del green pass (o del tampone negativo certificato effettuato non oltre 48 ore prima) per chi intende accedere ai locali al chiuso;
- il rispetto della capienza massima consentita all'interno dei locali,

nonché qualsiasi altra misura o prescrizione eventualmente imposta dalla normativa man mano vigente.

### **7.5 Personale e sicurezza**

Il gestore assolve con personale proprio a tutte le attività, mansioni, funzioni, servizi e obblighi previsti dall'affidamento del servizio e specificati nel presente contratto.

In sede di stipula del contratto, il gestore comunica al Comune il nominativo del responsabile della gestione, quale responsabile delle attività, mansioni, funzioni, servizi e obblighi nel loro complesso e dei rapporti oggetto dell'affidamento *de quo* e come individuato al precedente art. 7.2.1.

Il gestore è in ogni caso responsabile per tutto il personale a qualsiasi titolo impiegato nei servizi affidati e per il suo operato, nonché per gli eventuali danni procurati dal personale a terzi o a beni di proprietà di terzi o di proprietà comunale in dipendenza dei servizi prestati, esonerando e manlevando da ogni responsabilità in proposito l'Amministrazione Comunale.

Il gestore si assume in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, del proprio personale designato per la vigilanza e la custodia.

Il gestore è tenuto pertanto ad assicurare il personale che svolge le attività all'interno dell'impianto.

Il gestore dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e nel D.M. 18/03/1996, come modificato ed integrato dal D.M. 06/06/2005. In particolare dovrà:

- 1) effettuare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione del documento di valutazione degli stessi (DVR);
- 2) designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.);
- 3) approntare il piano di emergenza, procedere alla nomina degli addetti alla gestione emergenza e garantire la presenza di tali soggetti all'interno dell'impianto;

Il gestore dovrà consegnare al Comune di Cento, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, copia del DVR e del piano di emergenza approntati, degli atti di designazione e nomina del R.S.P.P. e degli addetti alla gestione emergenza. In mancanza di presentazione di tale documentazione entro il termine anzidetto, il Comune si riserva la possibilità di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere e relativo successivo inadempimento del soggetto gestore intimato.

### **7.6 Utenza telefonica**

Laddove il gestore intenda avvalersi ed utilizzare un'utenza telefonica fissa, sarà lui a provvedere a sua cura e spese a tutto quanto necessario a tal fine (installazione impianto ed apparecchio telefonico, allacciamento ed intestazione della relativa utenza, spese di manutenzione, ecc.).

### **7.7 Informazioni all'utenza**

Il gestore è tenuto ad esporre all'interno ed all'esterno dei locali dell'impianto, con adeguato anticipo per l'utenza, gli orari di apertura dell'impianto ed i calendari di attività di volta in volta (per ogni stagione sportiva) predisposti e così come concordati con i competenti organi dell'Amministrazione Comunale ai sensi del precedente art. 5.

Il gestore è tenuto altresì ad esporre all'interno ed all'esterno dei locali dell'impianto, con adeguato anticipo laddove ciò sia possibile, avvisi di eventuali sospensioni, interruzioni delle attività e/o chiusura dell'impianto. Il gestore garantisce all'utenza tutti i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti dei servizi pubblici, come sancito dalle vigenti normative.

Il gestore è tenuto infine ad utilizzare sempre la dizione "Comune di Cento" in evidenza su manifesti, locandine, depliant, volantini ed altro materiale utilizzato per la pubblicizzazione e divulgazione delle attività sportive in programma e da svolgersi.

### **7.8 Assicurazione**

Il gestore risponderà di tutti gli atti o fatti connessi all'attività di gestione e del comportamento anche omissivo del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte e si obbliga a tenere l'Amministrazione comunale sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, anche nei confronti di terzi, eventualmente arrecati durante o per effetto della gestione del servizio.

L'affidatario è responsabile dei danni arrecati a terzi o a beni di proprietà di terzi, come anche di danni arrecati all'impianto comunale *de quo*, durante o in conseguenza delle attività, mansioni, funzioni, servizi e obblighi espletati nell'esercizio della gestione dell'impianto, o ancora in conseguenza di omissioni o inadempimenti rispetto agli obblighi a cui è contrattualmente o normativamente tenuto.

L'Amministrazione non assume mai, in alcun caso, sia sul piano assicurativo che per qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione dell'affidatario.

Il gestore dispone di idonee coperture assicurative in relazione alle attività tutte oggetto di affidamento e previste nel progetto/servizio, come di seguito meglio specificato:

**1) Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d'Opera** stipulata con primaria Compagnia assicuratrice e con le seguenti principali caratteristiche:

- massimali così specificati:  
RCT – con massimale unico minimo di € 1.500.000,00 per sinistro/persona/cosa;  
RCO - con massimale di € 1.500.000,00 per ogni sinistro ed € 500.000,00 per persona;
- copertura di tutte le attività svolte dall'appaltatore comprese attività secondarie ed accessorie, nulla eccettuato o escluso.

In caso di mancato o ritardato adempimento dell'assicurazione o nel caso in cui il danno da risarcire, o parte di esso, ecceda i massimali sopra indicati, risponderà direttamente, esclusivamente ed interamente il gestore, così come per eventuali scoperti o franchigie previste dalle polizze. Il Comune di Cento assume in tali casi la qualifica di soggetto terzo.

## **2) Copertura contro il rischio Incendio - Rischio Locativo**

Tale copertura è a garanzia di qualsiasi danno che possa derivare ai fabbricati, strutture e impianti in uso al gestore ed alle cose e beni custoditi all'interno degli stessi e di proprietà del Comune di Cento e/o di terzi, in dipendenza della attività oggetto del presente contratto ed affidate all'appaltatore, con rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Cento.

Tali polizze sono operanti per tutta la durata del presente contratto, prevedono e coprono ogni rischio e danno che discende dalla gestione o comunque ad essa collegato o connesso, sollevando l'Ente da ogni tipo di responsabilità in costanza del presente affidamento.

Considerato che la mancata presentazione delle polizze richieste e come sopra dettagliate è condizione *sine qua non* per la sottoscrizione del presente contratto, l'Amministrazione Comunale dichiara di aver verificato la sussistenza dei contratti/polizze di assicurazione sopra indicati, ricevendone una copia da parte del gestore.

L'esistenza, la validità ed efficacia delle polizza assicurative di cui al presente articolo, per tutta la durata del contratto, è condizione essenziale e, pertanto, qualora il gestore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, il contratto si risolve di diritto.

Con cadenza annuale dovrà essere inviata dal gestore all'Ufficio Tecnico Comunale copia della quietanza dei pagamenti dei premi assicurativi, pena la risoluzione del contratto.

In caso di disdetta della/e polizza/e per qualsiasi motivo, il gestore si impegna a darne comunicazione scritta al Comune di Cento entro il giorno successivo a quello dell'intervenuta disdetta.

L'appaltatore è tenuto a prevenire qualsiasi danneggiamento anche da parte delle Società e



sostenitori ospiti in caso di gare.

Il gestore non risponde, tuttavia, di alcun danno che possa derivare a persone o a cose durante allenamenti, gare, manifestazioni o altra qualsiasi iniziativa o evento ed arrecati da altre società o associazioni o sostenitori ospiti, in quanto è obbligo di tali soggetti utilizzatori dei locali provvedere all'assicurazione dei propri associati e/o tesserati per le rispettive prestazioni sportive. L'affidatario si impegna a verificare che i soggetti terzi (associazioni, gruppi o altri) che utilizzano l'impianto, siano coperti da adeguate polizze assicurative (RCT/RCO ed infortuni).

Il gestore o la società, associazione o sostenitore ospite responsabile di eventuali danni ai beni comunali deve provvedere alla riparazione o sostituzione degli stessi secondo le direttive disposte dall'Ufficio Tecnico comunale.

In quest'ultimo caso la riparazione può essere sostituita dal risarcimento pecuniario del danno arrecato nella misura stimata dal competente Ufficio Comunale (comprensiva di materiali e manodopera), da versarsi da parte del soggetto responsabile del danno al Tesoriere Comunale o, in alternativa, al gestore, nel caso in cui sia quest'ultimo a provvedere alla riparazione o sostituzione del bene danneggiato. Ai fini dei principi del risparmio energetico e del risparmio di beni di utilità generale, disponibili in quantità non illimitate, si considerano danni anche gli eventuali sprechi di acqua (docce ecc.) o di altri beni di consumo, dovuti ad incuria degli utenti od a scarsa vigilanza da parte del gestore.

Il gestore dovrà segnalare immediatamente all'Amministrazione Comunale i danni arrecati agli impianti ed alle strutture da parte degli utilizzatori esterni sopra indicati (altre società o associazioni o sostenitori ospiti) e, comunque, non oltre il giorno successivo al verificarsi dell'evento dannoso. Il gestore è unicamente responsabile, in tal modo sollevando e manlevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito, in caso di accesso all'impianto di un numero di fruitori superiore alla capienza massima consentita per la manifestazione.

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti al materiale o ai beni o alle attrezzature di proprietà del gestore custoditi nell'immobile/impianto.

## **7.9 Eventi aperti al pubblico**

Il gestore dovrà assicurare l'allestimento dell'impianto per il regolare svolgimento delle gare agonistiche e per tutte le manifestazioni che prevedono la presenza di pubblico.

Fino al perdurare dell'emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19, sarà a carico, spese e responsabilità dell'affidatario l'adempimento e l'adozione, anche per gli eventi e le manifestazioni aperte al pubblico, delle misure di sicurezza per il contenimento del contagio da Covid-19 come indicate al precedente art. 7.4.

## **Art. 8 - Oneri a carico del Comune**

### **8.1 Spese**

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale esclusivamente le spese derivanti dalla manutenzione straordinaria degli impianti e delle attrezzature.

E' fatto salvo, in materia di spese a carico dell'Ente comunale, quanto previsto al precedente art. 7.1 a cui si rimanda, in punto all'eventuale voltura di parte delle utenze.

### **8.2 Rotture gravi**

Qualora si verificano rotture gravi all'impianto elettrico o termo-idraulico o altri danni che comportino la necessità di riparazioni straordinarie urgenti, onde evitare la temporanea chiusura degli impianti o l'ulteriore aggravamento della situazione, il gestore dovrà segnalare con rapporto scritto all'Amministrazione Comunale tali necessità ed esigenze, e quest'ultima dovrà attivarsi al più presto al fine di intervenire con le misure idonee.

### **8.3 Assicurazione**

Il Comune provvede alla copertura assicurativa dei rischi di R.C.T. per eventuali danni imputabili esclusivamente e direttamente alla struttura, agli impianti e alle attrezzature presenti all'interno dell'impianto.

E' fatta salva l'eventuale rivalsa da parte dell'Amministrazione Comunale nei confronti del gestore

in caso di danni conseguenti ad inadempienze conduttive e/o manutentive di competenza di quest'ultimo.

## **Art. 9 – Relazione sull'utilizzo/carico d'uso dell'impianto**

Il gestore è tenuto a presentare annualmente all'Ente comunale, entro il 31 agosto di ogni anno, una relazione scritta dettagliata ed esaustiva che descriva ed attesti qualsiasi tipo di utilizzazione, sportiva e non, dell'impianto in gestione da parte del soggetto affidatario ed, eventualmente, da parte di soggetti terzi autorizzati.

Tale relazione dovrà essere sottoscritta dal Responsabile della gestione come individuato del gestore ai sensi del precedente art. 7.2.1.

Il Comune potrà sempre riservarsi, a fronte della presentazione di tale relazione, di richiedere al gestore eventuali integrazioni alla stessa.

## **Art. 10 - Corrispettivo**

### **10.1 Corrispettivo di gestione**

Il corrispettivo annuo di gestione coincide con l'importo offerto dal concorrente divenuto aggiudicatario ed affidatario.

L'importo contrattuale per l'intero periodo di durata novennale del contratto è espressamente indicato e precisato nello stesso.

La corresponsione è subordinata al puntuale e regolare adempimento di quanto stabilito nel contratto, nonché alla regolare posizione contributiva e previdenziale dell'appaltatore ed alla sua regolarità nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

I pagamenti a favore del gestore saranno semestrali, con scadenza al 31/07 di ogni anno per il semestre precedente gennaio-giugno ed al 31/01 dell'anno successivo per il semestre precedente luglio-dicembre, previa presentazione da parte del gestore di relative fatture o note.

Gli oneri per la sicurezza sono a pari a zero.

**Il corrispettivo potrà essere soggetto ad eventuale ricalcolo e riduzione in base a quanto previsto al precedente art. 7.1.**

### **10.2 Sospensione e risarcimenti**

Nessun corrispettivo viene versato al gestore da parte del Comune per i periodi nei quali i servizi previsti dal presente atto risultino in toto sospesi o interrotti per effetto di interventi indifferibili di manutenzione straordinaria, messa a norma od in conseguenza di eventi eccezionali, così come disposto dal Comune o da altre eventuali competenti Autorità.

L'eventuale sospensione del corrispettivo di gestione è calcolata in misura proporzionale al periodo di indisponibilità ed inutilizzabilità dell'impianto.

Parimenti, nessun risarcimento o indennizzo è dovuto al gestore nel caso in cui la temporanea chiusura dell'impianto sportivo e l'interruzione o sospensione dei servizi e delle attività ivi svolte, come sopra indicato, sia concomitante con il calendario di attività del gestore medesimo.

## **Art. 11 – Penali**

Ai sensi dell'art. 113bis, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in relazione alle prestazioni contrattuali a carico, spese e responsabilità dell'appaltatore per cui è prevista una scadenza (a titolo esemplificativo i controlli semestrali previsti *ex lege* per l'impianto di emergenza, di rilevazione antincendio/evacuazione, per gli estintori, porte REI e porte antipanico, lampade di emergenza), sarà imputata all'affidatario e da questo dovuta, in caso di ritardato adempimento, una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

## **Art. 12 - Servizi accessori**

### **12.1 Pubblicità commerciale**

Il gestore è autorizzato ad effettuare la pubblicità commerciale/promozionale all'interno dell'impianto oggetto della gestione.

Il gestore è responsabile della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni

pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando e manlevando in tal modo il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il gestore è tenuto inoltre ad osservare tutte le norme vigenti in materia pubblicitaria e ad espletare a propria cura e spese tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

L'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni determinata a norma di Legge e di Regolamento Comunale si intende pertanto a carico del gestore.

## **12.2 Punto ristoro**

L'appaltatore è sin d'ora autorizzato dal Comune di Cento, se intenzionato in tal senso, ad installare od a far installare da un soggetto terzo a ciò autorizzato, distributori automatici per il commercio alimentare nell'impianto in gestione, con esclusione degli alcolici.

In tale caso sarà il gestore a doversi dotare di tutti i necessari titoli amministrativi abilitativi, sanitari o di altro tipo per l'esercizio dell'attività in questione, assumendone i relativi oneri.

Sono altresì a carico del gestore gli oneri fiscali relativi all'esercizio in argomento.

L'eventuale servizio di ristoro e di commercio di alimenti e bevande fornito mediante distributori automatici è chiaramente limitato al periodo di affidamento del servizio in oggetto ed al periodo di gestione dell'impianto, pertanto l'Amministrazione, alla scadenza del presente contratto e ove il gestore non provveda a rimuovere o a far rimuovere i distributori automatici, si riserva di imporre tale rimozione al gestore, a totale carico e spese di quest'ultimo.

E' fatto divieto assoluto al gestore installare o far installare distributori automatici diversi da quelli sopra indicati, che commercino cioè prodotti differenti da alimenti o bevande, pena la risoluzione di diritto del presente contratto.

E' fatto divieto assoluto al gestore, inoltre, installare o far installare videolottery o slot machines o apparecchi comunque denominati connessi al gioco, lecito o d'azzardo, ad attività di scommesse o ad altre forme di intrattenimento, pena la risoluzione di diritto del presente contratto.

## **Art. 13 - Risoluzione del contratto**

Gli Amministratori Comunali o il personale dipendente del Comune di Cento preposto ai servizi in gestione possono in ogni momento effettuare controlli sulla gestione e sul rispetto delle norme contrattuali.

Oltre ai casi di risoluzione di diritto previsti al precedente punto 11.2 ed oltre all'ipotesi risolutiva prevista al precedente punto 7.4, nel caso di inadempimento contrattuale grave o persistente o di ritardo reiterato nell'adempimento, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Sono considerate grave inadempienze, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- reiterati ed accertati inadempimenti o gravi negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione delle condizioni igienico-sanitarie o di sicurezza dell'impianto, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- reiterato mancato pagamento delle utenze;
- fallimento del gestore o altra procedura concorsuale o liquidazione coatta amministrativa che interessi l'appaltatore;
- omessa o tardiva presentazione da parte del gestore della documentazione richiesta dal Comune di Cento, previa diffida espressa in tal senso.

La risoluzione per inadempimento contrattuale grave o persistente o per ritardo reiterato nell'adempimento comporterà altresì l'incameramento da parte dell'Ente comunale della garanzia definitiva - per l'intero o per la parte residua non progressivamente svincolata al momento della risoluzione del contratto - prestata dall'appaltatore a favore del committente a tutela dell'esatto e puntuale adempimento delle prestazioni a cui il gestore è contrattualmente tenuto.

La risoluzione contrattuale comporterà altresì il riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal gestore e non ancora ammortizzate.

Per le altre eventuali ipotesi di risoluzione contrattuale si rimanda all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del quale si richiama qui espressamente l'applicazione.

## **Art. 14 - Recesso**

Il gestore ha facoltà di recedere dal contratto con obbligo di preavviso formale di almeno mesi 6 (sei), da comunicarsi a mezzo PEC o a mezzo raccomandata a.r. al Comune di Cento. In tal caso l'Ente comunale ha diritto di ripetere dal gestore l'eventuale quota parte del corrispettivo già liquidata a fronte di una prestazione non eseguita, in proporzione al periodo di riferimento.

In caso di recesso del gestore, questo dovrà in ogni caso completare e portare a termine a propria cura, spese e responsabilità, qualora non ancora ultimate, le eventuali migliorie o opere migliorative o innovative offerte durante il rapporto contrattuale e debitamente autorizzate dall'Ente comunale, secondo le modalità e tempistiche

In tal caso il gestore non potrà pretendere dal Comune alcuna somma a titolo di rimborso di eventuali investimenti effettuati o di finanziamenti o mutui accesi a tal fine, o a titolo di contribuzione alle spese o a qualsiasi altro titolo.

Le migliorie o opere migliorative ultimate entreranno a far parte integrante dell'impianto sportivo comunale di Alberone e, pertanto, del patrimonio comunale, senza che il gestore possa in alcun modo, anche alla scadenza dell'affidamento o in un momento successivo, avanzare richieste di restituzione o di rimborso o di indennizzo o di aumento del corrispettivo pattuito.

Pari facoltà di recesso, con le medesime modalità e tempistiche di preavviso di cui sopra, è concessa all'Amministrazione Comunale, con la conseguente corresponsione al gestore dell'intera rata semestrale in corso.

In caso di mancato rispetto, sia da parte dell'appaltatore che da parte dell'Amministrazione committente, del termine di mesi 6 (sei) per la comunicazione del preavviso di recesso, la parte che recede dovrà versare all'altra a titolo di indennizzo una somma pari ad € 500,00, entro il termine di 15 giorni dalla relativa richiesta del soggetto avente diritto.

### **14.1 Intervenuta disponibilità di Convenzioni Consip**

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

## **Art. 15 - Presa in consegna e restituzione impianto**

All'atto della presa in consegna dell'impianto da parte del gestore, sarà redatto apposito verbale sottoscritto congiuntamente dal committente e dall'appaltatore che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili presenti, anche una annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura.

Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.

Alla scadenza del contratto o in caso di revoca o risoluzione o recesso dello stesso, l'impianto sportivo, eventualmente comprensivo di attrezzature e arredi di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato al Comune in normale stato d'uso e libero da persone o cose non di proprietà del Comune, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza contrattuale o dall'eventuale revoca o risoluzione o recesso del contratto.

## **Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il servizio d'appalto di cui trattasi è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Il relativo C.I.G. è riportato nella documentazione di gara e nel contratto d'appalto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della citata L. 136/2010 e ss.mm.ii., le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A. comportano la risoluzione di diritto del

contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

A tal fine l'appaltatore, al momento della presentazione della prima fattura, trasmetterà all'Ente comunale la necessaria, dovuta e formale comunicazione contenente gli estremi del conto corrente dedicato a tale commessa pubblica, con l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sullo stesso e delle loro generalità.

#### **Art. 17 - Cauzione definitiva**

L'appaltatore, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali e per tutto quanto previsto dall'art. 103 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., presenta in sede di stipula, pena la mancata sottoscrizione del contratto, idonea garanzia definitiva pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, sotto forma di fideiussione o cauzione. In caso di fideiussione o polizza fideiussoria, questa può essere rilasciata, a scelta dell'appaltatore, dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio, ex art. 1944, comma 2, c.c., della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, c.c., nonché l'obbligo per il fideiussore di versare la somma garantita a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale stazione appaltante, senza riserva od eccezione alcuna. In ogni caso, la fideiussione o polizza fideiussoria dovrà:

- contenere espressamente il divieto di escludere o liberare, con accordi separati, il fideiussore dal vincolo di solidarietà che lo lega al debitore principale garantito, per le obbligazioni derivanti dal contratto e per quelle ad esso accessorie o comunque inerenti, collegate o conseguenti;
- avere validità fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Si rimanda inoltre espressamente a tutto quanto previsto sul punto dall'art. 103 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

#### **Art. 18 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Per le eventuali cessioni dei crediti derivanti dal contratto, si rimanda alla legge n. 52/1991 di cui si richiama qui espressamente l'applicazione.

#### **Art. 19 – R.U.P. e Direttore del contratto**

Ai sensi dell'art. 111 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e degli artt. 16 e ss. del D.M. MIT n. 49/2018, il Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto coincide con il Responsabile Unico del Procedimento.

#### **Art. 20 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

La sottoscrizione del presente contratto comporta per il gestore la completa accettazione ed osservanza, senza riserva od eccezione alcuna, di tutto quanto contenuto nel Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e nel documento "*Sistema dei Valori e Codice di Comportamento del Comune di Cento*", adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 30/01/2014 e contenente norme comportamentali al cui rispetto ed alla cui osservanza anche l'affidatario, per legge, è tenuto.

#### **Art. 21 - Privacy**

Con riferimento alla normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali, si precisa che:

- titolare del trattamento è il Comune di Cento ed i relativi dati di contatto sono i seguenti:
  - sede legale in Via Marcello Provenzali, 15, 44042, Cento (FE);
  - sede provvisoria della Residenza Municipale presso Palazzo Piombini, in Corso Guercino n. 62, 44042, Cento (FE);
  - pec: [comune.cento@cert.comune.cento.fe.it](mailto:comune.cento@cert.comune.cento.fe.it) - tel. 051.6843111;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 199 in data 24/05/2018 del Comune di Cento è

stato designato il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Cento nel soggetto è Lepida S.p.A. con sede in Via della Liberazione, 15 - Bologna – C.F.: 02770891204. I dati di contatto del referente del D.P.O. sono: - Anna Lisa Minghetti, tel. 0516338814 - mail: [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) - PEC: [segreteria@pec.lepida.it](mailto:segreteria@pec.lepida.it);

- le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui i dati raccolti sono destinati ineriscono al procedimento in oggetto;
- l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 15 e ss. del REGOLAMENTO UE 2016/679, tra i quali il diritto di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica e fatte salve le limitazioni di cui all'art. 2-undecies e ss. della Legge n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Cento implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre tali dati potranno essere comunicati ai concorrenti partecipanti alla gara e ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici ed agli organi dell'Autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- in caso di violazione alle norme vigenti in materia di protezione e trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma, in conformità alle procedure stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679.

**Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dirigente del Settore VI Lavori Pubblici**

**- Arch. Beatrice CONTRI -**

*(documento firmato digitalmente  
secondo le norme vigenti)*